



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Varese, composto dai magistrati

Dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale	Giudice relatore
Dott.ssa Sofia Grandolini	Giudice

riunito in camera di consiglio

nel procedimento n. 4 – 1 / 2026 r.g.

promosso da

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PANORAMICA LUGANO S.r.l. (cod. fisc. e p.iva 02385790122), in persona del Curatore, dott.ssa Sebastiana Pasquariello, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Leggio,

nei confronti di

VALTELLINA S.R.L.S. (cod. fisc. e p.iva 03977840127), con sede legale a Varese, via Cavour n. 35,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per la dichiarazione di *estensione della liquidazione giudiziale ovvero, in via subordinata, istanza di apertura della liquidazione giudiziale di Valtellina S.r.l.s.*;

esaminati gli atti ed i documenti;

viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

esaminata la comparsa di costituzione depositata dalla Società resistente;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Varese;

esaminata l'istanza di estensione, fondata sulla circostanza "*della sussistenza tra le due entità di una situazione di "impresa unica" o "super-società di fatto", creata al fine di sottrarre – attraverso*



un'operazione di trasferimento di asset e prosecuzione dell'attività da Panoramica Lugano a Valtellina – il patrimonio aziendale (della prima) alla garanzia dei creditori, proseguendo (la seconda) l'attività d'impresa sotto una nuova, ma solo formalmente autonoma veste giuridica, e mantenendo inalterato lo squilibrio complessivo tra attività e passività”;

ritiene il Tribunale, alla luce delle stesse allegazioni della parte ricorrente, in base alle quali *La creazione della seconda società (Valtellina) è stata strumentale a svuotare la prima (Panoramica Lugano) del suo patrimonio aziendale, sottraendolo alla garanzia dei creditori e proseguendo l'attività d'impresa "in continuità" sotto una nuova veste giuridica ... che, nella specie, non viene in rilievo una super società di fatto, la prova della cui sussistenza va fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite; nella specie, infatti, viene in rilievo non già un'unica entità di fatto, ma la creazione di una seconda società, distinta dalla prima, ancorché riconducibile alla medesima compagine sociale, e beneficiaria, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, della distrazione dell'azienda, “epurata dai debiti accumulati”, già facente capo a Panoramica Lugano, venendo qui in rilievo un'operazione di natura distrattiva rilevante sotto il diverso profilo della responsabilità;*

poiché, nella specie, non sussistono i presupposti per la richiesta estensione, deve essere quindi esaminata la domanda subordinata di apertura della liquidazione giudiziale;

premesso, a tal proposito, che la Procedura istante vanta un credito di euro 134.696,07 derivante dalla cessione di beni strumentali, in alcun modo contestato dalla Società resistente;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 121 CCII;*

rilevato in particolare che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che, nella specie, parte resistente non ha provato il mancato superamento delle soglie previste *ex lege* ai fini della qualificazione quale impresa minore;

ritenuto che VALTELLINA S.R.L.S. versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: *i.* la sussistenza del credito vantato dalla ricorrente non adempiuto nonostante si tratti di un credito non contestato; *ii.* l'esistenza di un rilevante debito erariale, sulla base del ruolo di Agenzia Entrate Riscossione da cui risultano cartelle di pagamento pendenti non rateizzate (nonché l'assenza di istanze di rateizzazione ritualmente presentate), per debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 190.898,68; *iii.* i dati di bilancio (anno 2024) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi, in particolare, un'eccedenza dell'attivo sul passivo, che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale e un rapporto valore – costi della produzione negativo, che evidenzia la incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica; *iv.* la molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa; *iv.* la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare come attestato dalla Cancelleria Esecuzioni;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;



ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **VALTELLINA S.R.L.S.** (cod. fisc. 03977840127), con sede legale a Varese, via Cavour n. 35;

nomina

la dott.ssa **Sofia Grandolini** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott. **Bruno Fisco** Curatore, professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCII, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **15 luglio 2026 ad ore 11:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione



allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18/03/2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Ida Carnevale

Dario Giuseppe Papa

